CITTA' DI TAURISANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 09/12/2019

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizione di passo carrabile
Articolo 3	Tipologia dei passi carrabili
Articolo 4	Autorizzazione, individuazione, esposizione
Articolo 5	Adeguamento dei passi carrabili esistenti
Articolo 6	Norme in deroga
Articolo 7	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 9	Tosap, canone o altri oneri
Articolo 10	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 11	Difficoltà di accesso al passo
Articolo 12	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 13	Rinuncia al passo
Articolo 14	Subentro nell'autorizzazione
Articolo 15	Sanzioni
Articolo 16	Norme transitorie e versamento del canone
Articolo 17	Entrata in vigore

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSO CARRABILE", di "PASSO CARRABILE", e l' esposizione del cartello segnaletico.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Si definiscono ACCESSI:

 - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.

2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3
TIPOLOGIA *DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI*

1. *Gli accessi,* secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, *come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507,* quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare *l'immissione dei veicoli nella proprietà privata.*

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4
AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati ,

sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (S.C.I.A.) ecc.

3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, *come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.*

4.Gli accessi, realizzati da privati (che rientrano nelle caratteristiche del passo carrabile) già esistenti, benché non autorizzati, potranno essere sanati qualora si tratti di spazi di pertinenza esterna (es. cortili, verande etc) di fatto utilizzati per lo stazionamento di autoveicoli e/o autocarri; nel caso in cui ciò non sia possibile l'accesso realizzato con modifiche del marciapiede o piano stradale dovrà essere ripristinato a spese e cure del trasgressore.

5. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto (ELIMINATO: delle vigenti normative urbanistico - edilizie), delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

7. L'autorizzazione ha valore di concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico e la sua durata è stabilita in 20 anni.

8. La quota del canone - annuale - è obbligatoria per i passi carrabili che rientrano nella definizione di cui al precedente articolo 3 co. 2, mentre per quelli che ne sono privi, ovvero gli accessi carrabili cosiddetti "a raso", di cui all'art. 3 co. 3, è dovuta solo se il proprietario richiede il divieto di sosta.

ART. 5
ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1.I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile così come delineati nel precedente art. 3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione *entro il 31/03.2020* sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.

2.L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3.I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento

ART. 6
NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile *o dell'accesso carrabile* nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle

norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica *e dell'intensità di traffico.*

2. Il tutto secondo valutazione dei competenti uffici.

3.Coloro che, di fatto, non utilizzano l'area idonea allo stazionamento di veicoli potranno autodichiarare, con atto notorio, sotto la propria responsabilità, il non utilizzo dello stesso.

È esonerato dall'obbligo di richiedere il passo carrabile chi utilizza rampe anche amovibili, spurchè non lasciate su suolo pubblico in modo permanente; a tal fine dovrà presentare autodichiarare, con atto notorio, sotto la propria responsabilità,

Sono esenti dal pagamento del canone, ove richiesto il passo carrabile (non delle spese marche da bollo e del segnale):

- I passi carrai specificatamente destinati a disabili possono non essere soggetti al canone, infatti ha diritto all'esenzione il proprietario esclusivo dell'area pertinenziale al passo carraio, portatore di disabilità riconosciuta (ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996), residente e in possesso del relativo contrassegno per l'auto. (si chiede di allegare copia della documentazione sanitaria con l'applicazione della normativa sulla privacy); rispetto ad abitazioni monofamigliari ne usufruisce per intero il nucleo che ha al suo interno un disabile, se vi sono due abitazioni a servizio dello stesso passo carraio e due nuclei familiari di cui con uno all'interno un disabile, un passo carraio è esente e l'altro paga.
- i passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi (punto f del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446);

ART. 7
MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione, dell'Agenzia delle Entrate, n. 156/E del 27/05/2002 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio comunale (Polizia Municipale).
2. L'istanza di autorizzazione deve essere sempre corredata dalla seguente documentazione:

 A. Istanza di bollo da € 16,00
 B. Foto attestati lo stato dei luoghi;

 NEL CASO DI POSITIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

 A. Ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione;
 B. Versamento di € 8,00 per il costo del segnale di passo carrabile

ART. 8
FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 9
ESENZIONI, CANONE O ALTRI ONERI

1.Il canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico è quello previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
2.La superficie da utilizzare come base per il calcolo della tassa sarà quella risultante dall'apertura dell'accesso (larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si da accesso) per la profondità del marciapiede.
Nel caso in cui sia richiesto il rilascio dell'apposito cartello segnaletico per un accesso carrabile c.d. a raso, il calcolo della tassa sarà quella risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di mt 1.
Il canone di determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq o in ml. con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Non sussiste nessun obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico qualora:
a)l'avente diritto all'acceso carrabile non richieda il rilascio dell'apposito cartello segnaletico (solo per i passi carrabili a raso, privi di pedane o accessi su pubblica strada e/o marciapiede e comunque di occupazione di suolo pubblico con opere permanenti); la quota del canone è dovuta solo il proprietario richiede il divieto di sosta;
c) l'avente diritto all'acceso carrabile sia titolare di contrassegno di portatore di handicap o sia invalido civile;
d) la richiesta venga fatta per accessi in opifici siti nella zona artigianale P.I.P.
3.L'Amministrazione Comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto delle esigenze della viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
4. in tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di COSAP e la segnaletica dovrà essere eseguita a cure e spese del richiedente sotto la vigilanza della Polizia Locale

5. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile o per accesso carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo/accesso carrabile.
6. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

ART. 10
RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.
2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto e l'eventuale messa in opera.
3. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
4. Nella ipotesi descritta al co.3, il pagamento della TOSAP, va effettuato a favore della Provincia.
5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 11
DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO

1.Nel caso si determinino condizione oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto del passo carrabile, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.

2.Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

3.Nell'ipotesi di strada la cui carreggiata libera dalla sosta di veicoli di fronte al passo carrabile sia inferiore a 3 metri , al fine di garantire una sufficiente area di manovra in entrata e in uscita del veicolo, su istanza dell'avente titolo, ed a proprie spese, potrà essere disposto l'apposizione di paletti dissuasori a norma di legge a totali spese dell'istante

anche nella zona posta di fronte allo sbocco del passo carrabile, ove tecnicamente possibile e fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 12
PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART. 13
RINUNCIA AL PASSO

1.Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o alla Provincia una rinuncia scritta, dovranno dimostrare di non utilizzare materialmente come passo carrabile l'accesso che consente il transito dei veicoli tra l'area pubblica e quella privata e dovranno ripristinare a proprie spese la sede stradale o il marciapiede ove le opere non siano state realizzate dal comune

2.In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.

3.L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al co.2.

ART. 14
SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Municipale).

ART. 15
SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 16

NORME TRANSITORIE E VERSAMENTO DEL CANONE

Per i passi carrabili già in essere e regolarmente autorizzati, l'Ufficio di Polizia Locale provvederà ad informare nominalmente gli interessati degli effetti prodotti dall'adozione del presente regolamento , gli interessati entro 10 giorni dall'avvenuta informazione dovranno comunicare se confermare o rinunciare all'autorizzazione a suo tempo concessa, in caso di conferma dovranno provvedere al versamento del canone sul c.c.p. n. 14436737 intestato a Comune di Taurisano - servizio tesoreria, entro il 30 giugno.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

CORPO DI POLIZIA LOCALE
PIAZZA CASTELLO – 73056 – TAURISANO (LE)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente/con sede in _____ alla Via _____

cell. _____ e-mail/pec _____

- ☐ Proprietario
- ☐ Conduttore
- ☐ Altro _____

del (locale/garage/area) presente in via _____

Nella dichiarata qualità di:

- ☐ Amministratore del Condominio: _____ P.I. _____
- ☐ Leg. Rappresentante della ditta: _____ P.I. _____
- ☐ Altro _____

C H I E D E

Di essere autorizzato all'uso del passo carraio esistente al civ. _____ di via _____

- ☐ Lo stesso presenta già lo smusso/taglio del marciapiede per consentire l'accesso del veicolo;

oppure in alternativa:

- ☐ Si chiede di poter adeguare (a propria cura e spese) e su direttive di questo ufficio, il tratto di marciapiede in modo da consentire l'accesso carraio (nel caso di conduttore con apposita liberatoria del proprietario).

E CONTESTUALMENTE DICHIARA

Consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, del codice penale e dalle leggi speciali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini del rilascio dell'autorizzazione

- **Che l'apertura per la quale si fa richiesta di autorizzazione carraia è regolare dal punto di vista urbanistico;**
- Che il (locale/garage/area) a cui si accede con il passo carrabile è destinato abitualmente a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella destinazione d'uso, questi saranno tempestivamente comunicati;
- Di essere l'unico soggetto avente diritto a richiedere tale autorizzazione (in alternativa, si allegano le deleghe dei proprietari);
- Che il passo carrabile ha le seguenti caratteristiche:

Larghezza: mt _____
Profondità marciapiedi: mt _____ (nel caso di assenza di marciapiedi indicare zero)
Automatismo dell'apertura:

- ☐ Si
- ☐ No

Taurisano, lì _____ Firma _____

Allega alla presente domanda:
1. foto dell'autorimessa o spazio aperto per la quale si chiede la concessione;
2. Copia del documento di riconoscimento;

Al momento del ritiro:
1. n. 2 Marche da bollo di € 16,00;
2. Versamento di € 8,00 per il costo del segnale di passo carrabile (ove si tratti di nuova istanza)